

Quoque tu

Sono arrivate le prove: sulla maglia di Elisa Claps, barbaramente uccisa 17 anni fa a Potenza, il DNA di Danilo Restivo. L'unico indagato per quella morte e rimandato libero di girare per l'Europa e forse, stando ai sospetti che lo tengono agli arresti in una prigione inglese, di uccidere ancora. Ma quel DNA non inchioda solo Danilo Restivo. Una prova inconfutabile delle responsabilità di Felicia Genovese che condusse le indagini nell'imminenza del fatto criminoso punteggiato da un continuo di protezioni e depistaggi che si è protratta sino a qualche mese fa. Quando, un tal Prof. Pascali dell'Università Cattolica di Roma, sentenziò che i reperti biologici non consentivano di estrarre il DNA. Quoque tu, Pascali! Per lui la prescrizione non matura abbastanza in fretta da evitargli di rispondere delle affermazioni che avrebbero lasciato ignoto Passasino di Elisa. E nemmeno Genovese ha da star tanto tranquilla poiché se molti reati che si potrebbero ipotizzare a suo carico sono ormai prescritti, occorrerà verificare che lo siano anche le ulteriori (eventuali) fattispecie legate all'omicidio volontario in cui potrebbe essere coinvolta. Certo è che non si può lasciare che si infierisca su un povero ragazzo con evidenti problemi psichici mentre Felicia Genovese ed il Prof. Pascali continuano ad occupare quegli uffici e svolgere le funzioni che hanno tradito e offeso. Le querele minacciate e proposte da Felicia Genovese hanno indotto molti giornalisti al silenzio. Non bisogna biasimarli per questo, ma testimoniare che l'indignazione e la richiesta di verità e giustizia restano tali e quali, anche senza di loro! Un pensiero affettuoso e commosso ai familiari di Elisa, cui tanti dovrebbero impetrare perdono ma pochi lo faranno.

Nicola Piccenna

Petroleum

Il presidente della Basilicata, "il Texas italiano da cui si estrae l'80% del greggio nostrano", spadroneggia come campione di democrazia e innovazione sui maggiori giornali nazionali: prima lo ha elogiato Panorama, poi Repubblica ha presentato un presidente innovativo e coraggioso che dice: "Basta alla logica delle royalties, vogliamo diventare il polo nazionale del settore, una regione guida nella gestione delle risorse su base federalista". De Filippo è l'unico presidente di Regione di centro-sinistra in Italia ad avere anche il plauso del governo berlusconiano. Ma chi è quest'uomo: Mandrake o "La mandragola", un mago o una beffa? Tacitamente ammette che le trivellazioni in Basilicata hanno creato molti più danni che benefici e che in Val d'Agri si sono pregiudicati definitivamente il turismo e l'agricoltura; ammette che le royalties attuali sono un contenitivo che serve a poco e per questo sostiene che non possono più bastare: "le compagnie petrolifere creino infrastrutture, investono direttamente sul nostro territorio, facciano di noi un polo nazionale dell'energia, un hub energetico"! Un hub energetico del fossile e degli idrocarburi, mentre tutto il mondo avanza da verso le fonti rinnovabili? Già da questa affermazione si può iniziare a capire perché lo elogiano in tanti, compagnie petrolifere in primis. Così un'importante conferenza, della quale pochissimi lucani conoscono l'incidenza (COPAM: conferenza petrolio - ambiente) si è svolta a Matera la settimana scorsa: una conferenza di stampo divulgativo non partecipativo, che ha illustrato in modo propagandistico, non propriamente scientifico, il futuro del Texas (o Libia o Niger?) italiano. A parte gli innumerevoli elogi, quello che è stato oscurato agli occhi dell'opinione pubblica, non è passato inosservato ai movimenti che da anni studiano il fenomeno energetico lucano e hanno preso posizioni nette in merito alla questione: primi fra tutti il Movimento No-Oil - Comunità Lucana e la OLA (Organizzazione Ambientalista Lucana). Questi hanno espresso nuovamente con forza le loro posizioni, anche se bisogna averli fra i contatti di facebook per conoscerle, perché sono voci che non arrivano mica veloci, dirette e ovunque come quella di De Filippo. Per questo, col nostro umile megafono, proviamo noi a farle circolare. Miko Somma, coordinatore di Comunità Lucana, fornisce notizie poco diffuse ed esprime amare perplessità: intanto "si è deciso che in Basilicata le estrazioni debbano approssimarsi alla quota di 180.000 barili/giorno, praticamente il doppio dell'attuale livello"; in secondo luogo, attraverso una conferenza scientifica accuratamente allestita per tranquillizzare i cittadini e sbandierare l'avallo di un'opinione pubblica mai interpellata, viene fatta passare come una libera scelta del territorio, la forzatura dei termini dell'accordo ENI-Regione del '98"; (segue in seconda...)

Ivano Farina

L'ASSURDO: DIFFAMATO BUCCICO PUBBLICANDO SOLO NOTIZIE VERE

Ha indagato a fondo Annunziata Cazzetta. Quell'associazione per delinquere finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa doveva preoccuparla non poco. Ha verificato, giustamente, se i giornalisti fossero iscritti all'albo. Ha chiesto se potessero svolgere questo o quel ruolo all'interno del settimanale. Ha ricercato gli eventuali contributi statali percepiti dalla testata giornalistica locale "Il Resto" (nessuno, ndr). Si è persino chiesta se l'eventuale contributo fosse commisurato al numero dei giornalisti e se in questo numero venissero conteggiati, fraudolentemente, anche gli pseudonimi. Dagli atti consultati sino ad oggi, circa 3000 su 6000 pagine, non emerge nessun accertamento sulla falsità di una sola delle notizie pubblicate. I giornalisti avrebbero diffamato l'avv. Nicola Buccico pubblicando solo notizie vere. Si sarebbero accordati e coordinati in associazione per delinquere per diffondere solo notizie puntigliosamente verificate e documentate. L'atipicità del reato associativo, posto in essere per compiere un delitto "istantaneo" che non

può prevedere nemmeno in linea teorica una pianificazione e strutturazione preliminare, è resa ancor più inverosimile quando si tenta di dimostrare l'associazione senza verificare o dimostrare il reato. Diffamare non significa provocare nocumento alla fama di una persona, bensì diffondere notizie non vere che nuociono all'onorabilità della persona stessa. Ma se le notizie sono vere? In questo caso, assodato che sono di pubblico interesse e che vengono espresse usando termini consoni, si tratta di un diritto di cronaca che per i giornalisti coincide col dovere professionale. Potrà non piacere ma è proprio così. Abbiamo vissuto un periodo veramente buio nell'amministrazione della giustizia presso il Tribunale di Matera. Un coacervo di incompatibilità palesi che il CSM ha fatto finta di non vedere, sordo anche alle richieste formali avanzate da cittadini, da avvocati e persino da un'assemblea popolare di oltre 700 lucani di ogni estrazione sociale. Un insieme di atti che oggi, finalmente, appaiono in tutta la loro gravità.

CATANZARO ISCRIVE CONTRO IGNOTI

Altro che "guerra civile a bassa intensità", come taluno ha voluto definirla. Si è trattato del più grave e sistematico attentato ai diritti costituzionali ed alla libertà di stampa di cui si conosca notizia nella storia repubblicana dell'Italia. Una guerra combattuta da terroristi coi colletti bianchi che non hanno esitato e fare strame del diritto e delle Leggi e che dovrebbero essere chiamati a rispondere degli abusi, questi sì compiuti in associazione per delinquere, finalizzati a garantirsi privilegi, beni e impunità. Questo ha sostenuto la Procura della Repubblica di Salerno nel chiedere (ottenendolo) il rinvio a giudizio per un manipolo di magistrati catanzaresi. Questo sostiene la Procura di Salerno in capo a Giuseppe Chicco + altri. Questa ipotesi di reato che si può evincere dai sessanta o settanta procedimenti penali complessivi pendenti presso la Procura della Repubblica di Catanzaro in capo ad Annunziata Cazzetta, Giuseppe Chicco ed altri magistrati

materani. O meglio in capo ad ignoti, pur essendo le denunce specificamente formulate contro i due citati ed altri, sempre nominati esplicitamente, magistrati in servizio presso il Tribunale di Matera. Perché è vero anche questo ulteriore aspetto. Le denunce querele che Catanzaro iscrive nel registro degli indagati a distanza di anni dalla presentazione, vengono solitamente rubricate contro ignoti o, peggio, come pseudo notizie di reato. In totale abuso e spregio del Codice di Procedura Penale. Si può ancora parlare di "guerra civile a bassa intensità"? Si può parlare di "pacificazione", come se fosse possibile sedersi e discutere amabilmente con coloro che hanno sistematicamente e dolosamente violato leggi e codici. No, adesso occorrono chiarezza, crudeltà e verità. Solo dopo, quando sarà ripristinata la fiducia nell'amministrazione della giustizia, potremo abbassare i toni.

Nico Pignatone

SULLO STATO LAICO E MODERNO

Non dà l'un porco all'altro porco doglia

"Non dà l'un porco all'altro porco doglia,

L'un cervo all'altro; solamente l'uomo

L'altr'uom ammazza, crocefigge e spoglia"

Machiavelli, L'Asino d'oro

Una delle verità storiche proprie del diritto naturale è l'indiscutibile inclinazione animale al rispetto della gerarchia e della territorialità, strutturando, così, una buona convivenza garantita da una certa stabilità che dovrebbe valere anche nella gestione dei rapporti umani, nei quali il diritto positivo spesso risulta apparente principio equilibratore di civiltà. Infatti, l'uomo, pur dotato di ragione e sentimento, non si esime dall'uso dell'istinto per affermarsi prepotentemente sull'altro. Ciò è quanto emerge dalla lettura dell'operetta incompiuta di Machiavelli dal titolo L'Asino d'oro, che, sulla falsariga delle Metamorfosi di Apuleio e intrisa dell'allegoria del viaggio salvifico dantesco, rappresenta un'immagine grottesca e ironica della corruzione dei comportamenti umani e delle istituzioni coeve all'autore, ponendo in contrasto il diritto naturale con quello positivo. E' proprio, infatti, attraverso gli occhi del protagonista trasformato in asino che Machiavelli accenna alla ciclicità e all'interdipendenza tra bene e male che scandiscono la storia, alla politica e alla società dei suoi tempi, colme di dolore e di soprusi che intende denunciare, riprendendo quanto a cui aveva dato voce ne Il Principe, nel 1513, dedicato a Lorenzo de' Medici, in cui chiara appare l'idea secondo cui il mantenimento saldo dello Stato è possibile a condizione che Il Principe conosca le regole della tecnica politica. Si comprende che l'opera intende vedere il mondo alla rovescia per abbassarsi all'afflato dell'animalità e della frantumazione dei

valori umani e sociali tipici dell'epoca in cui egli visse e che, per alcuni versi, non sono differenti dagli attuali. Machiavelli esalta la scienza e la politica pura che sono tecnica del dominio, della potenza, della legge e delle armi, fondamenti del suo realismo politico che si articola in due poli non antitetici: conoscere bene la natura dell'uomo e dei popoli e conoscere bene il compito del Principe. Osserva il Nostro che compito essenziale del Principe è badare ai fondamenti dello Stato, sapersi adattare alla circostanza, essere pensoso nei propri movimenti politici e cauto nel procedere. Su questa dialettica è possibile gestire i "nuovi principati" e il buon governo, generando nel popolo o un senso di timore e disapprovazione o un senso di fiducia e di incoraggiamento nel regnante. "Gli uomini si devono vezzeggiare o spegnere. Non esistono vie di mezzo o compromessi" che Machiavelli rifiuta. Fu chiamato, pertanto, il Galileo della politica perché fondò il suo pensiero sulla natura e sulle forze fisiche, prendendo le distanze da un'origine teocratica del potere: ritrova infatti in Cesare Borgia l'exemplum di Principe stimato, il quale, condannando la teocrazia, distrusse il sistema gerarchico della Chiesa. L'origine del potere non è divina, nota Machiavelli, ma è tutto fuorché divino; per tali ragioni egli si configura come il fondatore dello Stato laico e terreno. Sostiene l'utilità delle buone leggi, che sono efficaci quando vengono coniugate con le armi. Si legge ne Il Principe, tuttavia, di preferire i buoni reggitori ai cattivi, ma non trascura di impiegare l'arte dell'astuzia e del tradimento, nonché il comportamento della "Volpe e del Leone". La prima non si difende dai lupi e il secondo non si difende dai lacci, per cui occorre "essere come la volpe per conoscere i lacci e come il leone per sbigottire e' lupi". (segue in terza...)

Pasquale La Briola

10MILA TELEFONATE

Fra maggio e dicembre 2007, l'ipotesi di reato di associazione a delinquere per diffamare a mezzo stampa Emilio Nicola Buccico ha portato la Procura di Matera ad intercettare, ascoltare e classificare circa diecimila telefonate fra giornalisti, indagati, avvocati, parlamentari e persone comuni. Una parte delle conversazioni è stata inclusa nel fascicolo come degna di rilievo. In realtà sono tutte rilevanti poiché documentano otto mesi di attività giornalistica, di conversazioni private, di attività giudiziarie (era intercettato anche un ufficiale di polizia giudiziaria, Pasquale Zacheo, che riceveva le disposizioni inerenti indagini da svolgere). Ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, si scopre che le intercettazioni telefoniche sono fondamentali per scoprire la verità, almeno in alcuni casi, almeno in questo caso. E la verità è sempre utile all'indagato, se non ha commesso alcun reato. Infatti da diecimila conversazioni telefoniche, non una racconta di pianificazione di false notizie per diffamare il querelante. Innumerevoli e ricorrenti sono le testimonianze di una puntuale e continua ricerca della verifica di notizie apprese dalle varie fonti. Puntuale lo stop alla pubblicazione quando manca la documentazione a supporto. È un viaggio molto istruttivo nel mondo del vero giornalismo d'inchiesta, dei rapporti di leale collaborazione fra colleghi giornalisti e di corretta e formale interlocuzione con le autorità politiche e giudiziarie. Si apprendono, ovviamente, anche i poco lusinghieri giudizi espressi circa l'operato di magistrati, avvocati e dello stesso Emilio Nicola Buccico. Giudizi e valutazioni del tutto privati, riguardanti la professionalità, l'acume, il carattere e le propensioni del tizio di turno. Libertà di pensiero e d'opinione, la chiama la costituzione, che spesso ha trovato riscontri negli accadimenti successivi a quel periodo di intenso controllo della vita privata di 6 malcapitati (o fortunati) italiani. Non c'era nessun complotto, come non ci sono nemici cui opporsi a priori. Ci sono solo notizie, inchieste, verifiche e, forse, reati. Ma non certo dei giornalisti.

Filippo de Lubac

Assi'gn'r

SALVIAMO IL SALVABILE

Alle autorità: **Regimazione delle acque del fiume Basento; Salvaguardia dei viadotti della S.S. n.407-Basentana; estrazione di materiale dall'aveo; D.G.R. n. 2657 del 31.05.1993.**

I due viadotti ANAS richiamati in oggetto sono quelli che attraversano il fiume Basento in agro di Calciano. Per comodità, citerò con il n. 1, quello alla progressiva km 35+300, e con il n. 2, quello alla progressiva km 37+500. Le foto allegate si riferiscono al viadotto n. 2. Vi sono evidenziate: - lo scalzamento al piede di alcune pile, provocato dall'effetto erosivo della corrente; - la briglia sita a valle del viadotto ridotta in totale dissesto; - un enorme accumulo di deposito alluvionale formatosi nel centro dell'alveo, a monte del viadotto. Accumulo che restringe la sezione di deflusso: ne deriva, ovviamente, un aumento della velocità della corrente, quindi un incremento della sua potenza e dell'azione erosiva. La suddetta briglia - costruita a suo tempo per prevenire lo scalzamento del viadotto - si è subito rivelata inadeguata allo scopo. Nelle dissestate condizioni in cui si è poi ridotta, va a peggiorare ulteriormente la situazione, con grave rischio per la stabilità del viadotto stesso. Osservando i luoghi, risulta fin troppo evidente che, per eliminare quella situazione di pericolo, è necessario ed urgente un intervento di corretta regimazione delle acque. A nostro avviso, andrebbero effettuati i seguenti lavori: a) - demolizione della parte centrale e dissestata della briglia esistente; b) - rimozione dell'accumulo di materiale nel tratto fluviale a monte del viadotto; c) - utilizzo e sistemazione di una parte di detto materiale, preferibilmente la pezzatura più grossa, per ricomporre le depressioni formatesi al piede delle pile e per riacquare il profilo longitudinale del fondo alveo con il tratto a valle. È un intervento di facile ed immediata esecuzione che noi siamo disposti ad eseguire in breve tempo. Come unico compenso, chiediamo di poter asportare ed utilizzare il materiale in esubero del citato accumulo, presso il nostro impianto di produzione inerti. E' auspicabile che la nostra proposta sia presa in seria considerazione e che non succeda quel che accadde anni addietro, quando, in un'analoga situazione, riferita al viadotto n. 1, la nostra proposta non fu proprio considerata e la vicenda si concluse con uno spreco di 250 milioni di lire a carico della P.A. Questo è il costo che sostenne allora l'ANAS. (segue in terza...)

Nicola Bonelli

Stato d'emergenza

In riferimento alla gravissima alluvione che ha colpito ai primi di marzo vastissime aree del Materano e della provincia di Taranto, il Comitato Cittadini di Bernalda e Metaponto esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni gravemente investite dalla furia degli eventi. Si segnala che sono centinaia le aziende agricole e le abitazioni che hanno ricevuto danni ingenti, con migliaia di ettari di coltivazioni sommerse e centinaia di capi di bestiame annegati, oltre a notevoli danni alla viabilità e alle stesse strutture abitative, produttive e turistiche di Matera, Ferrandina, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Bernalda, Metaponto e di diversi altri Centri della fascia jonica della provincia di Taranto. Solo per la solerzia e il grande impegno profuso delle Forze dell'Ordine, primi fra tutti Carabinieri e Vigili del Fuoco intervenuti già nel corso degli eventi, ai gravi fatti tragici non si sono aggiunte anche perdite di vite umane. Si ritiene che l'esondazione violenta del fiume Bradano, al confine tra Puglia e Basilicata, sia stata determinata dall'improvvisa apertura delle paratie della Diga di San Giuliano, che ha provocato lo sversamento di un'enorme quantità di acqua, oltre a fango e detriti di ogni genere riversati a valle. I Cittadini di Bernalda e Metaponto si uniscono, nell'azione determinata, al Comitato interprovinciale Difesa Terre Joniche costituitosi in questi giorni per coordinare ogni attività di intervento, assistenza e rivendicazione territoriale alle popolazioni vittime dell'alluvione. Ai Presidenti De Filippo e Vendola delle due regioni colpite, e a tutti i Sindaci dei Comuni coinvolti, chiedono di attivarsi immediatamente presso il Governo centrale affinché venga al più presto riconosciuto lo "Stato di Emergenza" per tutte quelle popolazioni che hanno perduto ogni cosa.

Alessandro Masiello

Mutina

Nel novembre 2003, il Dr. Giuseppe Chicco (allora Procuratore Capo a Matera) ricevette un esposto che segnalava possibili irregolarità inerenti una maxi operazione di cartolarizzazione. Ottocento quaranta milioni di euro e passa ceduti da nove banche del Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna alla Mutina s.r.l. società appena costituita e controllata dal medesimo gruppo bancario. Valore della cessione 412.514.712 euro. Tutto regolare, disse la Consob, che autorizzò l'emissione obbligazionaria conseguente alla cessione. La Mutina aveva un capitale sociale di 10.000 (diecimila) euro e per pagare gli oltre 412 milioni di euro alle banche controllanti emise una banca di bond, alias cambiali che qualche banca e magari anche qualche risparmiatore doveva acquistare. La garanzia fornita dalle banche controllanti. Come? Dotando la Mutina di titoli di Stato, cioè di altre cambiali il cui debitore è lo Stato Italiano. Le banche, poi, per procurarsi i soldi necessari ad acquistare i BTP e i CCT emisero altri bond a firma propria. Ribassando: "Le banche sono creditrici verso debitori insolventi; costituiscono una società (Mutina srl) che compra questi crediti pagandoli a meno del 50% e per versare questi soldi emette dei bond che vende alle stesse banche ed ai risparmiatori/investitori del mercato finanziario; a garanzia del pagamento dei bond, Mutina riceve Titoli di Stato dalle banche socie che, per acquistarli emettono a loro volta dei bond di cui rispondono direttamente. Complicato? Un po', ma la Consob disse che tutto era regolare. Timida la delega d'indagine che Chicco inviò al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Matera: "- verificare l'esistenza della Mutina Spa individuandone la sede e la composizione societaria; - accertare se la Banca Popolare del Materano ha ceduto crediti alla suddetta Mutina, verificandone il valore nominale e quello di cessione". Tutto qual? Comunque i finanziari, dopo 5 mesi, produssero un tomo di 106 pagine concludendo: "considerata la estrema complessità dell'operazione di cartolarizzazione e la connotazione tecnicistica della materia trattata, per ogni ulteriore attività di approfondimento o di analisi che la S.V. ritenesse opportuno disporre, si rende necessaria la nomina di un C.T.U. dotato di specifiche competenze". Il 5.10.2004 dispose l'archiviazione-cestinazione. La Guardia di Finanza chiedeva la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio e il PM, guardandosi bene da nominarlo, cestinò. Ma il tempo è galantuomo e l'operazione "Mutina", è diventata oggetto di un'articolata interrogazione parlamentare dell'On. Lannutti (vedi in terza pagina). Otto anni ci sono voluti, ma forse adesso scopriremo che Chicco (oggi sostituto proc. gen. A Bari) cestinò un bel pasticcio.

Ivano Farina

SENTENZA N. 8 DEL 2005

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri: GRIECO dr. Angelo – Presidente; CRISCUOLO dr. Alessandro; VITRONE dr. Ugo; BUONVINO dr. Paolo – Relatore; SCOLA dr. Aldo; LAMBERTI dr. Cesare; COLOSIMO dr. ing. Roberto; il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione, il 4°, il 5° e il 6° Consiglieri di Stato, il 7° esperto nominato ai sensi dell'art. 139, quarto comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 2, comma. 1, lettera b), n. 2), del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45, **GIUDICI, ha pronunciato la seguente SENTENZA**, nella causa, in sede di legittimità, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 1999 al n. 54, vertita **TRA INERCO s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. tti Francesco CALCULLI e Roberto GIUFFRIDA ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 76, presso l'avv. Paolo BOTZIOS (Studio DONNANGELO e Associati) – **RICORRENTE, CONTRO:** la Regione BASILICATA, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.tti Mirella VIGGIANI e Maria Carmela SANTORO ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 55, presso l'avv. Francesco VICECONTE, **RESISTENTE; nonché** il Dirigente Generale Dipartimento Assetto Territorio della Regione Basilicata, il Dirigente Ufficio Territorio del Dipartimento Assetto Territorio – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche – e il Dirigente dell'Ufficio Territorio di Matera – Dip.to Assetto Territorio – della stessa regione, non costituiti in giudizio, e nei confronti della **I.M.E.** di Umberto Falcone & C. s.n.c., non costituitasi in giudizio; **OGGETTO: ANNULLAMENTO 1)** – della nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc.; 2) – se e in quarto nell'interesse della ricorrente, delle delibere del Consiglio regionale della Basilicata 7 agosto 1996, nn. 360 e 361, nonché della delibera di G. R. 30 dicembre 1994, n. 8258 e di quella n. 4026 del 2 agosto 1995. All'udienza del 24 marzo 2004, appositamente fissata, le parti hanno precisato le rispettive **CONCLUSIONI.**

CON VITTORIA DI SPESE

Riportandosi ai propri scritti in atti; in particolare, con foglio allegato al verbale dell'udienza ora detta la ricorrente chiede: a) disporsi la diretta ispezione dei luoghi da parte del Tribunale per le ragioni di cui alla memoria del 2 luglio 2003; b) acquisirsi le determinazioni dirigenziali regionali elencate nei punti b.1) e b.2) dello stesso foglio di precisazione delle conclusioni allegato a verbale (e al quale si rimanda); c) – l'accoglimento del ricorso e di ogni domanda anche istruttoria formulata in atti, con la reiezione di ogni avversa eccezione, deduzione e difesa; d) – con vittoria di spese, ivi comprese quelle della disposta CTU, pari ad euro 5164,57, come liquidate in decreto. **FATTO 1** – Con il presente ricorso è impugnata, principalmente, la nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territorio di Matera, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc. Avverso tale atto, di mancato accoglimento e restituzione degli atti di cui all'istanza di concessione estrattiva pluriennale, presentata ai sensi della legge regionale della Basilicata 27 marzo 1979, n. 12 e della legge n. 677 del 1996, vengono svolte, con il primo articolato motivo di ricorso, le seguenti censure: a) – incompetenza del dirigente regionale, dal momento che competente all'assunzione di concessioni pluriennali estrattive sarebbe, a mente dell'art. 25 della L.r. n. 12/1979 e della D. G. R. n. 11 del 1998, la Giunta Regionale; b) – in subordine, incompetenza del dirigente di un ufficio territoriale (a tutto concedere, sarebbe competente un dirigente di struttura centrale regionale); c) – difetto di acquisizione di pareri obbligatori del Comitato regionale attività estrattiva; d) – sottoscrizione dell'atto non da parte del direttore dell'ufficio e del servizio intestatari dell'atto, ma del dirigente di un differente ufficio (Ufficio del Territorio di Matera); e) – difetto dei requisiti e delle procedure prescritti ai fini dell'adozione della determinazione dirigenziale. Con il secondo motivo di gravame si denuncia l'assoluto difetto di motivazione e l'incongruità del riscontro offerti dalla P.A. nell'atto impugnato, fondato, tra l'altro, su di una disposizione di legge riportata in termini erronei e incompleti e frutto, comunque, di una non corretta interpretazione della disciplina di settore (con particolare riferimento all'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37); non sarebbero sussistiti, ad ogni buon conto, i presupposti per operare una non consentita interruzione del procedimento, in contrasto con l'art. 2 della legge n. 241/1990.

La legge non è uguale per tutti

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Vengono svolte anche censure avverso le delibere consiliari della Regione Basilicata nn. 360 e 361 del 1996 a delle delibere di G. R. 30 dicembre 1994, n. 8258 e n. 4026 del 2 agosto 1995, se e in quanto lesive della sfera di interessi della ricorrente. 2) – Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata che eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto meramente endoprocedimentale e, quindi, privo di carattere lesivo della sfera della ricorrente. Nel merito deduce per l'infondatezza di tutte le censure svolte e insiste, quindi, per il rigetto del ricorso. Nelle proprie memorie le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi; la ricorrente, in particolare insiste per l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla regione resistente. All'udienza del 6 febbraio 2001 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento regionale principalmente gravato. Il Giudice Delegato, all'udienza del 17 ottobre 2001, ha ammesso la CTU richiesta dalla ricorrente. Esperita detta consulenza, è stata richiesta, all'udienza del 7 maggio 2003, da parte del patrocinio della ricorrente, una ispezione dei luoghi con la partecipazione del componente tecnico di questo Tribunale; in pari data il Giudice Delegato ha motivatamente rigettato l'istanza. Sempre nel corso dell'udienza ora detta il patrocinio regionale ha depositato, tra l'altro, 4 copie di due nuove istanze di attività estrattiva sostitutive di quelle di cui si discute e che produrrebbero la cessazione della materia del contendere. Sentiti i difensori

IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL'EFFICIENZA, DELL'EFFETTIVITÀ, DELLA TRASPARENZA E DELL'ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

in contrasto, tra l'altro, con i principi dell'efficienza, dell'effettività, della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa, nonché con l'onere di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990. 3) – Parimenti da rigettare è l'eccezione, sollevata nel corso dell'udienza istruttoria del 7 maggio 2003, volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere correlata, ad avviso della regione, al fatto che la stessa ricorrente avrebbe, in prosieguo, avanzato due ulteriori istanze autorizzatorie, versate in atti, che dovrebbero condurre alla richiesta declaratoria. E, invero, la prima di dette istanze – pervenuta presso gli uffici regionali il 7 novembre 2001 – attiene ad un intervento da effettuare in un'area (a valle della S.S. 277, in agro di Grassano) che non coincide con quella di cui qui si discute, sicché la sua presentazione non può in alcuna misura incidere sulla materia del contendere. La seconda di esse rinnova, invece, l'istanza del 13 agosto 1998, oggetto dell'atto in questa sede impugnato, ma non ne costituisce superamento, bensì reiterazione presso l'ufficio regionale, divenuto nelle more competente, a integrazione in considerazione del peggiorato stato dei luoghi; la stessa, quindi – che non reca, tra l'altro, alcun elemento testuale atto a far ritenere che la sua rinnovata presentazione costituisca superamento di quella opposta con il provvedimento qui gravato

delle parti, come da verbale d'udienza, la causa è stata assunta in decisione all'udienza collegiale del 17 novembre 2004. DIRITTO 1) – Con il presente ricorso è impugnata, principalmente, la nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, a firma del Dirigente dell'Ufficio Territorio di Matera, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc. Tale nota, avente a oggetto, testualmente: "istanza di concessione estrattiva pluriennale, presentata ai sensi della legge regionale 27.3.1979 n. 12, in deroga al Piano estrattivo regionale" è del seguente tenore: "si comunica che, allo stato, non è possibile accogliere la richiesta avanzata dalla S.V. per i seguenti motivi: - il piano relativo alle norme per la tutela ambientale delle aree demaniali di fiumi, di torrenti, di laghi e delle altre acque pubbliche, ai sensi dell'art. 5 della L. 5.1.94, n. 37 di bonifica ed estrazione inerti approvato con delibera del Consiglio regionale 7.08.1996, nn. 360-361 avente validità di un anno, è già scaduto dal 1.9.97; - l'art. 5 della L. 37/94 prevede che "sino a quando non saranno adottati i piani di bacino previsti dalla L. 18.5.1989 a 183 non è possibile rilasciare autorizzazione per l'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale... Non si mancherà di interessare la S.V. ove, per l'esigenza di garantire l'officiosità del fiume Basento, questo ufficio dovesse riconoscere la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 4 comma 10 bis della L. 677/96 e dell'art. 23 comma 6 ter della L. 61/98. Si restituisc-

– non è indice di rinuncia rispetto alla domanda originaria o, comunque, di superamento della stessa, ma di confermato interesse alla sua definizione. E' pur vero che a detta istanza l'ufficio regionale ha, poi, dato risposta con nota 14 maggio 2001, n. 11216/759 (risposta soprassessoria, volta a conseguire una integrazione documentale) e che non è stato precisato, dalle parti, se la nota stessa abbia, o meno, costituito oggetto di gravame o abbia prodotto, da parte dell'interessata, la richiesta integrazione e l'eventuale ulteriore esame regionale; non di meno, non si può ritenere che l'interesse della ricorrente alla definizione del presente gravame sia venuto del tutto meno in relazione alle circostanze ora addotte, in quanto il provvedimento impugnato risale al mese di gennaio del 1999, mentre la citata nota regionale è del mese di maggio 2001 e il decorso di tale ampio margine temporale, senza che l'interessato possa aver visto soddisfatte le proprie pretese per ritenuti vizi procedurali, appare comunque tale da produrre, in certi limiti, una situazione di potenziale pregiudizio economico correlato al ritardo – asseritamente non giustificato – nella definizione dell'istanza stessa; pregiudizio economico la cui potenziale ristorabilità, nelle opportune sedi, supporta, comunque, l'interesse 6 alla definizione del gravame. 4) – Nel merito, il ricorso è fondato. In particolare, fondate e assorbenti sono le censure, svolte con il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'assoluto difetto di motivazione e l'incongruità del riscontro offerti dalla P.A. nell'atto impugnato, fondato, tra l'altro, si assume, su di una disposizione di legge riportata in termini erronei e incompleti e frutto, comunque, di una non corretta interpretazione della disciplina

no gli atti". 2) – Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla regione Basilicata per ritenuta carenza di interesse al ricorso stesso, in quanto proposto avverso un atto di natura meramente endoprocedimentale e non lesivo, quindi, della sfera giuridica della ricorrente. La nota dingenziale oggetto del ricorso riveste, infatti, manifesto carattere provvedimentale, in quanto rigetta ("non è possibile accogliere") l'istanza avanzata dalla ricorrente restituendone anche gli atti; così manifestando, chiaramente, l'intento della P.A. di non dare alcun corso all'istanza medesima o, comunque, di soprassedere a tempo indeterminato alla sua definizione; e non contano, qui, le ragioni di tale reiezione, quanto, essenzialmente, il fatto che l'atto impugnato conclude l'iter procedimentale rigettando l'istanza, facendo solo salva la generica possibilità di un riesame dell'istanza stessa in un momento futuro, incerto, indeterminato e indeterminabile; ciò che equivale 5 a un vero e proprio arresto procedimentale, immediatamente lesivo e, quindi, impugnabile innanzi al giudice di legittimità, dal momento che anche gli atti meramente soprassessori sono produttivi di pregiudizio nella sfera degli amministrati, specie allorché interrompono, come nel caso in esame, la sequenza procedimentale senza alcun limite di tempo determinato o determinabile; ciò che si converte in una non consentita omessa valutazione della domanda (cui si accompagna, come si vedrà, un difetto sostanziale di attività istruttoria),

di settore (ciò con particolare riferimento all'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, espressamente richiamato delta P.A.); non sarebbero sussistiti, ad ogni buon conto, i presupposti per operare una non consentita interruzione del procedimento, in contrasto con l'art. 2 della legge n. 241/1990. L'atto impugnato poggia, come si è detto, sulle seguenti affermazioni: - che il piano relativo alle "norme per la tutela ambientale delle aree demaniali di fiumi, di torrenti, di laghi e delle altre acque pubbliche, ai sensi dell'art. 5 della L. 5.1.94, n. 37" di "bonifica ed estrazione inerti" approvato con delibera del Consiglio regionale 7.08.1996, nn. 360-361 avente validità di un anno, è già scaduto dal 1.9.97; - l'art. 5 della L. 37/94 prevede che "sino a quando non saranno adottati i piani di bacino previsti dalla L. 18.3.1989 n. 183 non è possibile rilasciare autorizzazione per l'estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale...". Sennonché, come rilevato dalla ricorrente, il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 37 del 5 gennaio 1994 non reca affatto le espressioni riportate dall'ufficio regionale, ma è del seguente, differente contenuto: "sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ad altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidei dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive a studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo,

NON LIQUET

che subordinino il rilascio del le autorizzazioni o delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati?". La norma invocata dagli uffici regionali, quindi, lungi dall'imporre, nel suo effettivo tenore letterale, una interruzione procedimentale nell'ipotesi della mancata adozione o, comunque, del superamento dei piani di bacino, impone che gli interventi dalla norma stessa indicati, tra i quali ricade quello di specie, siano adottati in base alle peculiari procedure dalla disposizione medesima precisate; la norma non 7 contempla affatto, perciò, un necessario arresto procedimentale, bensì l'effettuazione di una attività istruttoria da condursi caso per caso, istanza per istanza, in base alla disciplina procedimentale ora detta. Disciplina che implica attività di indagine e di studio da condursi sia da parte dei competenti organi amministrativi, sia con specifici apporti integrativi del privato interessato, da precisare e richiedere, di volta in volta, da parte degli uffici, in ragione della completezza della documentazione prodotta dal richiedente. Con la conseguenza che l'Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente restituire gli atti alla richiedente medesima, così concludendo, di fatto, con una sorta di non liquet, l'iter procedimentale, ma avrebbe dovuto dare corso alla necessaria attività istruttoria secondo quanto indicato dalla norma dianzi richiamata (e secondo i riparti di competenze propri dei diversi uffici regionali), se del caso richiedendo, alla parte istante, di fornire tutti gli elementi integrativi necessari al perfezionamento della procedura medesima. Il non aver completato il procedimento in parola sulla base dell'invocata norma costituisce, quindi, violazione della norma stessa (del resto, riportata, come si è visto, in termini del tutto erronei e fuorvianti); e costituisce anche violazione dei principi sulla necessità della conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990. Principio, quest'ultimo, violato anche in relazione all'ulteriore capo di motivazione in base al quale la regione ha precisato che "non si mancherà di interessare la S.V. ove, per l'esigenza di garantire l'officiosità del fiume Basento, questo Ufficio dovesse riconoscere la necessità di intervenire ai sensi dell'art. 4 comma 10 bis della L. 677/96 e dell'art. 23 comma 6 ter della L. 61/98.

OFFICIOSITÀ IDRAULICA

Si restituiscono gli atti" (norma, quest'ultima, di mera proroga temporale della norma precedente; altre proroghe sono, poi, intervenute negli anni successivi). L'interessata ha presentato la propria istanza anche per sopporre a quanto indicato nelle disposizioni ora dette e, perciò, al fine di meglio garantire l'officiosità idraulica; sarebbe stato onere, quindi, dell'Amministrazione (che, così pronunciando, ha ritenuto, in effetti, la detta disciplina normativa astrattamente applicabile in presenza dei necessari presupposti fattuali) operare, con apposita indagine istruttoria, una verifica atta ad appurare se, in effetti, la situazione di grave pregiudizio idraulico indicata dalla richiedente a supporto, per questa parte, della propria domanda fosse o meno concretamente in atto, o se ad essa non fosse, se del caso, motivatamente possibile sopporre altrimenti con maggiore beneficio per l'interesse pubblico. Il mancato esame, di fatto, dell'istanza anche per questa parte (desumibile dalla omessa effettuazione di qualsiasi attività conoscitiva), viola, quindi, i principi dianzi richiamati, correlabili al giusto procedimento. Ma la condotta tenuta, nella specie, dall'Amministrazione appare anche illegittima laddove ha portato alla restituzione degli atti, in quanto questa contraddice con l'intento della stessa P. A., poco prima manifestato, di riesaminare l'istanza ove, in prosieguo, se ne fosse riconosciuta la necessità; in mancanza, infatti – a seguito dell'avvenuta restituzione – della documentazione allegata alla domanda, non è dato comprendere alla luce di quali elementi concreti e oggettivi avrebbe potuto essere operato detto eventuale riesame. Si aggiunga che gli stessi accertamenti operati dal CTU pongono in evidenza l'esistenza di situazioni di oggettivo rischio idraulico (gabbionate danneggiate, presenza di depressioni al piede delle stesse, necessità di risagomatura delle sezioni idriche, erosione delle sponde, formazione di accumuli alluvionali in alveo etc., il tutto accompagnato da una sostanziale carenza di manutenzione dell'alveo stesso) e l'esigenza, in definitiva, di operare approfondimenti volti a verificare se e in quali tempi e termini operare eventuali interventi; ciò che rafforza la convinzione in merito alla assolutamente carente attività di indagine da parte dell'Amministrazione che, del resto, non può, in sede di atti defensionali di causa, trincerarsi, come nella specie ha fatto, dietro asseriti difetti progettuali che essa stessa avrebbe potuto e dovuto, se del caso, evidenziare in sede di indagine istruttoria e non esternare, inammissibilmente, solo in questa sede. (segue alla pagina accanto...)

Non siamo Stato noi

Petroleum

(segue dalla prima...) terzo "siccome non si possono ottenere aumenti delle royalties (bisognerebbe passare dal parlamento ed ottenere una revisione del decreto 625/96 e successivi provvedimenti), ciò che vien messo sul piatto della bilancia sono le infrastrutture e la solita burla del lavoro (1300 posti). In cambio di tanta generosità, bisognerà accettare oltre all'aumento della produzione di estratto, la costruzione di altri pozzi e l'ampliamento dell'unità del centro Olii di Viggiano", mentre in Val d'Agri l'economia è distrutta e aumentano i tumori. E numerosi sono i dubbi che il leader di Comunità lucana nutre per quanto riguarda l'Osservatorio Ambientale che, solo dopo 13 anni di estrazioni, viene previsto per l'area interessata dalle trivellazioni. Il Comitato sarà composto "dai direttori dei parchi che fino ad ora non hanno speso una parola nei confronti della presenza contra legem di pozzi e oleodotti e nulla hanno mai espresso di fronte alle troppe contraddizioni o velature che le attività petrolifere hanno comportato". Poi, per quanto riguarda la presenza prevista nel Comitato di 3 rappresentanti di organizzazioni ambientaliste, non sono specificati i criteri di scelta di questi delegati ("il che fa supporre che la "morbidezza" di posizioni sarà una prerogativa indispensabile"), e in ogni caso le loro istanze sarebbero difficilmente accolte perché verrebbero facilmente neutralizzate dalla presenza di 3 rappresentanti del mondo imprenditoriale, "di quel mondo imprenditoriale lucano che troppe volte ha mostrato di seguire ben altri interessi".

Ma non basta perché le perplessità maggiori di Somma non riguardano la composizione del Comitato di Gestione dell'Osservatorio Ambientale in Val d'Agri, ma la costituzione del Comitato Tecnico che sarebbe composto dai "soliti membri istituzionali" che fin'ora hanno rivelato solo dati discutibilissimi", resi pubblici in maniera altrettanto discutibile, anche se la pubblicità dei dati dovrebbe essere garantita dalla legge. Infine non si capisce quali poteri reali avrà questo osservatorio dal momento che gli enti pubblici che dovranno monitorare (Osservatorio, Arpa, Metapontum Agrobios) dovranno prima stipulare accordi e convenzioni con gli enti monitorati (cioè le compagnie petrolifere) per avere accesso ai dati, anche se dovrebbero avere pieno e indiscutibile diritto di accedervi e il Dlgs. 195/2005 prevede che l'autorità pubblica renda disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta. Secondo la OLA invece dalla conferenza lucana emerge una visione corta delle classi dirigenti, che "si appiattiscono ancora su scenari privi di prospettive. Scenari che prefigurano un futuro ancora fondato sullo sviluppo delle fonti fossili e sull'energia nucleare, mentre da diversi decenni è assente in Italia una programmazione energetica che oggi viene delegata ai piani energetici regionali, paragonabili al Far West, dove prevale l'assalto alla diligenza degli incentivi pubblici da parte di piccole e grandi imprese". La OLA avanza proposte e fa leva sulla necessità di conoscenza e innovazione, andando oltre De Filippo, l'ENI e qualsiasi conferenza. Chiede l'impossibile, come ogni movimento rivoluzionario e, convinta che le idee di Rifkin possa-

no diventare realtà, propone "un movimento che riunisca le associazioni europee delle piccole e medie imprese, delle cooperative e dei consumatori coscienti. Un'unione di produttori e consumatori che possa produrre in modo decentrato l'energia da fonti rinnovabili e condividerla attraverso un sistema di reti intelligenti locali, svincolate dai monopoli energetici sia grandi (Eni, Enel, Sorgenia...), che piccoli (come quelli che sta creando la Regione Basilicata con i tanti impianti eolici e fotovoltaici sui suoi spazi agricoli). [...] È ora che Prometeo ritorni a donare l'energia agli umani, togliendola ai gruppi monopolistici". La OLA ne è convinta: "È questa la strada da seguire con azioni immediate e coerenti. Questa visione deve sostenere gli imprenditori, i consumatori, i lavoratori, le famiglie e i cittadini verso la transizione dall'economia post-carbone e post petrolio, a quella che conduce alla terza rivoluzione industriale: energie rinnovabili; autonomia energetica per ogni edificio possibile, ogni impresa, ogni azienda agricola e ogni famiglia; sviluppo della capacità di conservazione dell'idrogeno; adattamento di Internet e delle tecnologie di comunicazione; sviluppo delle connessioni per i trasporti elettrici...". Ma questa visione attualmente la hanno in pochi e a questi si da ingiustamente anche poca voce. Chissà se come le grandi idee che hanno rivoluzionato la storia, la proposta della OLA riuscirà a realizzarsi ciò che oggi appare impossibile. Intanto in Val d'Agri avanzano il deserto e i tumori e a noi è sorto il dubbio che Mandrake non sia altro che una beffa di machiavellica origine.

Ivano Farina

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN ROMA GLI SPUDORATI DEL PD CONDANNA LA REGIONE BASILICATA

(segue dalla pagina precedente...) Per tali assorbenti motivi il ricorso in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, va annullata l'impugnata nota della Regione Basilicata, Ufficio Territorio di Matera – Servizio consolidamento, trasferimento degli abitati, pronto soccorso, opere idrauliche, igieniche e acque pubbliche, 12 gennaio 1999, n. 6097/sc. Le spese di giudizio e quelle relative alla CTU seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per

spese ed Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari; condanna la Regione stessa al pagamento a favore della ricorrente delle somme occorse per l'espletamento della CTU mediante restituzione, alla ricorrente medesima, delle somme da essa provvisoriamente versate, come da decreto del Giudice delegato, all'ing. Giacomo Rasulo e regolarmente quietanzate nella misura di Euro 5.164,57, da ritenersi congrua. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di Consiglio del 17 novembre 2004.

IL RELATORE
F.to Buonvino

IL PRESIDENTE
F.to Grieco

(Depositata in Cancelleria in data 21 gennaio 2005)

SALVIAMO IL SALVABILE

(dalla prima...) La quale, con un primo intervento da 100 milioni realizzò delle opere di difesa intorno alle pile scalzate: opere risultate inutili ed andate distrutte dalla prima piena. Realizzò poi, con altri 150 milioni, lo stesso intervento che la scrivente aveva proposto di eseguire a "costo zero" per la P.A., e cioè: la rimozione dell'accumulo, l'allargamento dell'alveo e traslazione dello stesso verso il centro del greto fluviale, per eliminare gli effetti nocivi di quella famigerata briglia. Invito le SS.VV. a rileggere la corrispondenza intercorsa allora (ns. note del 15.02.1995 e dell'1.03.1995, note dell'Ufficio Territorio n.1911 del 20.03.1995 e n.1718 del 23.03.1995). A ricordare quanto di sbagliato fu deciso durante il sopralluogo congiunto del 22.02.1995 (nota n. 1737 del 22.02.1995 della Protezione civile). A ripensare a quanto è accaduto in seguito. A riflettere sul madornale errore commesso nel realizzare quelle due bizzarre opere idrauliche a valle di entrambi i viadotti: la loro errata impostazione progettuale ha creato più danni, ambientali ed erariali, di quanti ne intendesse prevenire. Lungo il tratto di fiume compreso fra i due viadotti, la scrivente è titolare di una concessione estrattiva, la n. 2657 del 21.05.1993, che fu "sospesa", con Ordinanza n.9964 del 14.12.1995 dell'Assessore all'Assetto del Territorio - per una presunta decorenza dei termini di validità temporale del nullaosta ambientale - ma mai revocata o annullata. In base al progetto di regimazione, a suo tempo allegato alla istanza di concessione, in quel tratto vi erano (e vi sono) 105.000 mc di materiale da asportare. L'intervento allora proposto fu approvato dall'Ufficio Territorio (ved. Parere allegato alla D.G.R. 2657/93) e ritenuto "uniforme e continuo alla sistemazione idraulica eseguita a valle" dallo stesso Ufficio. In

quel parere si legge inoltre: "quel prelievo, non solo non arrecerebbe danni al buon regime idraulico del corso d'acqua, quanto libererebbe il letto del fiume da una notevolissima quantità di materiale esistente". A causa della sopraggiunta sospensione, quel materiale è ancora tutto lì. E noi siamo sempre disposti ad asportarlo e pagarlo. Anche perché, su quella concessione, vantiamo un credito di lire 24.375.000 di canone: già versato e mai utilizzato. In sostanza, se la Regione riaprì i termini di quella concessione e ci autorizzasse il prelievo di quei 105.000 mc di materiale, si realizzerebbero i seguenti vantaggi per la P.A.: - a) la esecuzione, a costo zero, dell'intervento a difesa del viadotto ANAS e del consolidamento della gabbionata sulla sponda destra, anch'essa in precarie condizioni di stabilità; - b) l'azzeramento del debito nei nostri confronti, con risoluzione del contenzioso in atto; - c) una sicura entrata di circa cento milioni di lire di canone estrattivo. E noi disporremo della materia prima necessaria per circa tre anni di attività. Quanto al nulla-osta ai fini della tutela ambientale, è forse il caso di far notare che l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge "Galasso") stabilisce che tale nulla-osta "non è richiesto quando si tratta di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio". Ebbene, con l'intervento in questione, quell'assetto, non solo non viene modificato, ma viene ripristinato e salvaguardato. E poi, gli stessi Uffici: Territorio di Matera ed Opere Pubbliche di Potenza hanno rilasciato, in quest'ultimo biennio, un'infinità di concessioni estrattive: tutte esentate dall'obbligo del nulla-osta ambientale. Si resta in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti. (INERCO srl - l'amministratore unico).

Nicola Bonelli

ESPERANTO, OSTROGOTO OPPURE UN MESSAGGIO CIFRATO

Caro direttore del settimanale Buongiorno, ricevo questo suo incredibile testo e, deludendo le sue aspettative, devo confessare che non appartiene a nessuna delle 12 lingue da me conosciute e nemmeno agli oltre cinquanta dialetti che si praticano nelle svariate e remote tribù che ho visitato nei miei viaggi di approfondimento degli idiomi in procinto di scomparire. Se, come Lei mi dice, si tratta di un documento facente parte del fascicolo penale che la riguarda per una ancor più incredibile accusa di associazione per delinquere finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa, ebbene sarà sufficiente chiedere che il testo venga riscritto in italiano corrente a cura dell'estensore del testo stesso. Infatti, all'indagato deve essere garantita la comprensione dei documenti presenti nel fascicolo processuale affinché possa esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa.

Duilio Longanesi

Di seguito il testo misterioso, presente nel fascicolo penale relativo al procedimento che vede indagati quattro giornalisti, un editore ed un capitano dei Carabinieri. Pare si tratti della risposta che Google ha fornito alla richiesta avanzata dalla D.ssa Annuziata Cazzetta, Sost. Proc. a Matera tesa a conoscere il traffico di posta elettronica di un giornalista. Cosa sia stato recepito di questa singolare co-

municazione resta per ora ignoto. Certo è che Annuziata Cazzetta non ha insistito ulteriormente con Google ma non è dato sapere sino a che punto possa aver compreso il singolare e insolito documento che riportiamo integralmente: *"Conseguente a leggi di Stati Uniti e la sua autorità sotto il Procedura Codice Criminale ed italiano, per favore trovi informazioni dell'abbonato attaccate e tronco-in l'attività per il conto richiesto nelle Sue comunicazioni a noi il 2 novembre 2007 datato. I nostri sistemi riflettono quello non c'è stata recente attività dall'utente di questo conto, perciò noi non abbiamo recente IP indirizza a questo punto disponibile. Per favore noti che Google è precluso dal produrre i contenuti delle comunicazioni dell'e-mail di un abbonato senza una garanzia della ricerca da 18 U.S.C. § 2702-2703, come è stato costruito dal Circuito Americano gli appelli Courtof per il nono Circuito in Theofel v. Albyn (Farey) – Jones, 2003 App Americani. LEXIS 17963 (9 CIR. 2003). Sotto la decisione di Theofel, i contenuti di comunicazioni dell'e-mail trattenuti da un provvidore di una comunicazione elettronica ad un'entità governativa eccetto conseguente all'emissione di una garanzia della ricerca da autorità di Stati Uniti. Google è stabilito la residenza nel nono Circuito e perciò è legato dalla decisione di Theofel. Ricerca Garantisce dagli altri paesi deve essere sottoposto ad autorità di Stati Uniti basato su ML-AT o in processo di rogatory di lettere. Riguardi".*

Interrogazione sulla cartolarizzazione “Mutina”

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04476 (Pubblicato il 1 febbraio 2011 - Seduta n. 495) On. LANNUTTI - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: il dottor ingegner Giuseppe Testa, legale rappresentante di Tele srl, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 137/90, il 16 luglio 2010 ha provveduto ad un'ispezione ipotecaria sui beni immobili della società rilevando che: risulta trascritto un atto giudiziario di pignoramento che interessa anche i beni immobili ad opera dell'ufficiale giudiziario di Avellino, per conto della Banca popolare dell'Irpinia; lo stesso atto, se non rinnovato dalla stessa banca o da un legittimo suo successore, si

Società create soltanto per la cartolarizzazione

considerato che: le cessioni di crediti in blocco delle Banche cedenti a favore di intermediari finanziari, qual è MUTINA s. r. l., sono regolate a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, articoli 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, art. 15, della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 4970 dell'8 aprile 2002; del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, della legge n. 89 del 1913; per le ricordate norme l'agevolazione della tassa di registro è possibile (ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973): per i soli finanziamenti a medio ed

Gli intermediari finanziari non avevano e non hanno diritto a usufruire di agevolazioni della tassa di registro

3) sostituirsi, per la legge n. 130 del 1999, in diritti reali trascritti presso i pubblici registri, alle titolari banche cedenti, sempre che, però, la sostituzione sia derivata da atti venuti ad esistenza dopo aver assolto la tassa di registro con regolare registrazione, come chiaramente indica l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; rilevato che: gli intermediari finanziari non avevano e non hanno diritto a usufruire di agevolazioni della tassa di registro sia quando si costituiscono in procedure giudiziarie, comprese le procedure esecutive, sia quando si costituiscono presso i registri immobiliari per iscrivere, trascrivere, rinnovare o postergare diritti. In questi casi il pagamento della tassa di

La Convenzione de L'Aja, avrebbe classificato l'atto di cessione di credito come "atto estero"

18, relativo all'inesistenza degli atti non registrati; 33, sull'obbligo di registrazione del mandato; 41, sul soggetto obbligato dalla legge ad indicare l'importo della tassa sul fronte dell'atto; 42, relativo all'importo complessivo della tassa assolta (in questo caso mai assolta); 57, soggetti obbligati al pagamento (nel caso il Banco popolare dell'Irpinia, oggi Banca della Campania, Mutina srl e notaio Figurelli); 64, obbligo di indicazione sugli atti degli estremi di registrazione; 65, relativo all'obbligo dei pubblici ufficiali di non accettare atti non registrati; in particolare, per gli art. 41 e 42, il notaio: non avrebbe richiesto, all'Ufficio del registro di suo riferimento a Modena, la relativa tassa da liquidare; in contrasto con l'art. 1 della Convenzione de L'Aja, avrebbe classificato l'atto di cessione di

SULLO STATO LAICO E MODERNO

*"Ed è, e sempre fu, e sempre fia
Che il mal succeda al bene, il bene al male,
E l'un sempre cagion dell'altro sia"*
Machiavelli, L'Asino d'oro

(segue dalla prima...) Chi governa non deve avere esitazione e che "le crudeltà bisogna compierle in modo spietato... fino ad estirpare tutta la famiglia del regnante legittimo" (Il Principe cap. III e Discorsi, III, capp. IV e XXX). Il Principe è stato oggetto di numerose interpretazioni: è un trattato etico o immorale? Secondo esegesi molto attendibili, Il Principe è un libro tecnico, pari all'abilità di un medico che, dopo

sarebbe prescritto a decorrere dalla data 2 agosto 2010; in data 14 luglio 2010 il pignoramento de quo risulta rinnovato ad opera della Mutina srl di Modena; Mutina srl ha presentato istanza di rinnovo del pignoramento senza essere munita di alcun titolo per poter operare a proprio favore il rinnovo del pignoramento sopra richiamato e particolarmente descritto; la procedura n. 137/90 si è prescritta ed allo stato è improcedibile; conseguentemente il dottor Testa ha presentato presso il comando della Guardia di finanza una denuncia per associazione a delinquere finalizzata a maxi truffa, sottrazione a danni dello Stato, estorsione a danno di esecutati, nullità-inesistenza ipso iure di atti prodotti presso pubblici uffici e/o a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi; in particolare l'intera procedura seguita per realizzare

a fungo termine; l'agevolazione è estensibile (a norma dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 1999) a tali cessioni di crediti (finanziamenti a medio e a lungo termine), operate da intermediari finanziari con esclusione, quindi, di ogni altra operazione finanziaria e/o giudiziaria e/o pubblicitaria; considerato inoltre che gli intermediari finanziari, cui le suddette leggi si rivolgono, sono: società o privati non autorizzati dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti; società nel cui oggetto sociale non è prevista la possibilità di concedere finanziamenti; società create soltanto per la cartolarizzazione (acquisto crediti ed emissione di obbligazioni); considerato altresì che gli intermediari finanziari avevano, ed hanno diritto a: 1) usufruire dell'agevolazione prevista dal

registro è interamente dovuta sull'importo dell'intero atto di cessione. Pertanto il beneficio è dovuto (legge n. 130 del 1999, art. 6, comma 2) soltanto per le operazioni di cartolarizzazione; Mutina srl nel caso di specie, per compiere atti inerenti al suo oggetto sociale, avrebbe fatto ricorso ad una trasferta londinese, per autenticare le firme dei contraenti e, disattendendo l'art. 1 della Convenzione de L'Aja del 1961, usando in Italia inefficienti autentiche di firme apposte da notaio londinese di terza classe non autorizzato a rogare atti; pertanto a giudizio del dottor Testa Mutina srl ha creato un atto di cessione di crediti, forse valido nei rapporti negoziali privati con le banche cedenti ma, certamente, inesistente per i terzi, poiché la mancata osservanza delle norme previste nelle riportate leggi, priva i terzi di quegli elementi necessari a garantirgli la data certa, l'intangibilità e l'inte-

credito come "atto estero" anche se non rogato da pubblico ufficiale straniero che avrebbe dovuto leggerlo alle parti (nullità prevista per art. 13 del contratto di cessione di crediti che fa scattare l'art. 58, comma 6, della legge n. 89 del 1913); avrebbe arbitrariamente aggiunto all'atto ricevuto altri allegati; avrebbe omesso il pagamento della tassa di registro, come dovuta e sulle operazioni dovute; avrebbe accettato, quale pubblico ufficiale, atti in deposito per i quali era vietata l'accettazione a norma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; non avrebbe munito gli atti ricevuti di numero di repertorio e numero di raccolta autonomi, non avrebbe eluso il pagamento della tassa di registro per gli atti non contemplati dall'art. 6 della legge n. 130 del 1999, comma 2, ed avrebbe depositato il solo verbale di deposito, soggetto a tassa fissa. Detti atti sono stati depositati come semplici allegati; per gli atti di cessione di crediti che

la cessione dei crediti, con l'omissione del pagamento della tassa di registro dovuta per le operazioni non finalizzate alla cartolarizzazione ha indotto l'ingegner Testa a ritenere che: tutti gli interessati, amministratori delle banche cedenti e notaio Figurelli, abbiano agito in associazione per delinquere finalizzata alla maxi sottrazione a danno dello Stato della somma; l'atto di cessione di credito a Mutina srl è inesistente per le amministrazioni pubbliche in quanto ogni pubblico ufficiale per dare impulso agli atti che vengono depositati a ragione del suo ufficio è obbligato a riscontrare che gli stessi siano in regola con la legge; tutti gli atti di cessione di crediti in blocco transatti, tra nove banche e Mutina (compreso quello con la Banca popolare dell'Irpinia), usati per altri fini che non siano la cartolarizzazione;

decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per la sola cessione di quei crediti, derivanti da finanziamenti (mutui) fatti a medio e lungo termine (oltre i 18 mesi); le agevolazioni non sono dovute, quindi, se derivanti da aperture di crediti (cosiddetti scoperti), sconti commerciali, sconti su fatture, anticipazioni con carattere di dare ed avere giornaliero, ancorché consentite con contratti ultra triennali; 2) usufruire della Gazzetta Ufficiale, incaricata di assolvere un pubblico servizio come disposto dalla legge n. 130 del 1999, sempre che le pubblicazioni delle cessioni di credito siano state fatte in conformità e nel rispetto delle leggi italiane ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, art. 18 (atti venuti ad esistenza);

grità del suo contenuto; di conseguenza ad avviso dell'interrogante colpevolmente le cessioni di credito sarebbero state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, che era incaricata di svolgere il pubblico servizio, dettato dalla legge n. 130 (all'art. 4), di pubblicare atti validi, non atti invalidi, per consentire la trascrizione di diritti reali nei pubblici registri, per chiedere rinnovi e/o postergazioni di ipoteche o pignoramenti e per le costituzioni in giudizi sia di cognizione, sia di esecuzione; il notaio Figurelli, a sua volta, a quanto risulta all'interrogante potrebbe aver disatteso la legge n. 131 del 1986 e seg., agli articoli: 1, riguardante gli atti soggetti a registrazione; 5, registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso; 10, relativo ai soggetti obbligati a registrare; 13, termini perentori per la registrazione e pagamento della tassa;

Mutina srl ha transatto e che non hanno il fine della cartolarizzazione, in particolare gli atti serviti alla pubblicazione, ai procedimenti giudiziari, alle trascrizioni eccetera, è obbligatorio il pagamento della tassa di registro sul loro intero importo nominale di 840.160.206 euro con aliquota 0,50 per cento, pari a 4.200.801 euro; ad oggi le sanzioni e gli interessi maturati comportano un pagamento pressoché doppio rispetto a quello evidenziato, pari a circa 8.000.000 euro, si chiede di sapere: se alla luce delle informazioni esposte si possano ravvisare criteri di illegittimità e se risulti al Governo che fatti analoghi siano prassi comune degli istituti bancari; se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.

ultimi secoli puntellato di figure che hanno disposto del potere in modo altamente degenerato verso i diritti del popolo: da Stalin a Hitler, da Mussolini a Franco, da Ceausescu a Saddam Hussein, da Mubarak a Gheddafi si evincono le efferatezze compiute sia per la pazienza ovina di un popolo giammai sveglio e anestetizzato dal formarsi di una economia capitalistica, sia da figure politiche che hanno fallito nella loro abilità governativa, indifferenti ai diritti naturali e positivi dei popoli ai quali occorre restituire l'onore di uomo libero in un libero stato che non appartiene ad alcun padrone.

Pasquale La Briola

BUONGIORNO

Settimanale - n. 11 - sabato 12 marzo 2011 - www.buongiornoitalia.info

IL DNA DI RESTIVO INCASTRA GENOVESE E IL PROF. PASCALI

NON DA' L'UN PORCO AD ALTRO PORCO DOGLIA
